

SICUREZZA

DECRETO CONTROLLI ANTINCENDIO: qualificazione dei tecnici manutentori dei presidi antincendio – disposizioni in vigore dal 26 settembre 2026

Destinatari: tutte le aziende

Si ricorda che, a decorrere dal **26 settembre 2026**, i tecnici che effettuano interventi di manutenzione e controllo sui presidi antincendio devono essere in possesso dell'**attestato di qualificazione** previsto dal **D.M. 1 settembre 2021**. Si suggerisce, in particolare alle aziende certificate secondo le norme **ISO 14001 e/o ISO 45001**, di richiedere e acquisire, in occasione del primo intervento di manutenzione, copia dell'attestato di qualificazione del tecnico incaricato, quale evidenza del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Si segnala che il **D.M. 22 settembre 2026** ha introdotto una disposizione transitoria per i tecnici che, alla data del **25 settembre 2026**, abbiano già presentato istanza per la valutazione dei requisiti necessari al rilascio dell'attestato di qualificazione. Tali soggetti possono continuare a effettuare gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio **rientranti nelle tipologie oggetto dell'istanza**, fino alla conclusione della relativa valutazione e, comunque, **non oltre il 31 marzo 2027**.

Pertanto, qualora il tecnico manutentore non sia ancora in possesso dell'attestato di qualificazione, si suggerisce di acquisire evidenza dell'avvenuta presentazione dell'istanza entro il **25 settembre 2026** e di verificare che l'attività svolta rientri tra le tipologie di presidi oggetto della medesima.

Si precisa che il termine del **31 marzo 2027** è riferito esclusivamente alla suddetta disposizione transitoria e **non costituisce una proroga generalizzata dell'obbligo di qualificazione** dei tecnici manutentori antincendio.

Riferimento: dott.ssa Paola Belleri (belleri@verdeconsulting.it); dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it)

REGIONE LOMBARDIA – ATTUAZIONE DELLA L.R. 4/2026 E INTRODUZIONE DELLA PIATTAFORMA GE.FO.S. PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Destinatari: tutte le aziende site in Lombardia

Con la **D.G.R. n. XII/6661 del 3 agosto 2026**, Regione Lombardia ha definito le modalità attuative della **L.R. 4/2026** in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e introdotto la piattaforma regionale **Ge.Fo.S. – Gestione Formazione Sicurezza**.

La piattaforma sarà utilizzata per la **registrazione e la tracciabilità dei percorsi formativi** e comporterà specifici adempimenti a carico dei soggetti formatori e dei datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione.

La pubblicazione della deliberazione sul **BURL**, prevista **non prima del 9 ottobre 2026**, determinerà l'attivazione della piattaforma. Gli obblighi previsti dalla normativa decorreranno dal **trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione**. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito alle modalità operative e agli adempimenti richiesti.

La Regione è ancora nella fase **preparatoria/test** della piattaforma.

Seguiranno ulteriori comunicazioni sulla base delle indicazioni operative che saranno rese disponibili dalla Regione Lombardia.

Riferimento: dott.ssa Paola Belleri (belleri@verdeconsulting.it); dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it)

OT23 2027: INAIL CHIARISCE I REQUISITI PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE

Con l'Istruzione operativa del 18 settembre 2026, INAIL ha chiarito che, ai fini del riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione OT23, il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro non deve più essere verificato esclusivamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la domanda.

Questo criterio è stato superato dalle modifiche introdotte dall'art. 29, comma 1, del D.L. 19/2024, che consentono al Datore di Lavoro di conservare il diritto ai benefici normativi e contributivi in caso di violazioni successivamente regolarizzate nei termini indicati dagli organi di vigilanza.

COSA CAMBIA PER IL REQUISITO DI REGOLARITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA?

La presenza di una violazione non deve quindi essere valutata esclusivamente sulla base di una fotografia della situazione aziendale al 31 dicembre.

Il nuovo quadro richiamato da INAIL tiene conto anche dell'eventuale regolarizzazione delle violazioni nei termini previsti: il requisito della regolarità rimane necessario, ma una violazione regolarizzabile non comporta automaticamente la perdita del beneficio quando il datore di lavoro provvede nei termini indicati dagli organi di vigilanza.

QUALI SONO I PRINCIPALI CHIARIMENTI DELLE FAQ OT23 2027?

Insieme all'Istruzione operativa, INAIL ha pubblicato una serie di risposte riguardanti la concreta applicazione degli interventi previsti dal modello OT23 2027. Tra le FAQ aggiornate, INAIL fornisce chiarimenti operativi su:

- **Dispositivi di sicurezza su macchine e mezzi – A-3.1:** INAIL precisa quali caratteristiche deve avere il sistema per essere considerato valido ai fini dell'intervento; la sola telecamera posteriore non è sufficiente.
- **Analisi termografica – A-4.1:** l'intervento può essere riproposto negli anni successivi, aggiornando la relazione tecnica, e può riguardare anche gli impianti fotovoltaici.
- **Micro-formazione – D-3:** vengono chiarite caratteristiche e modalità di erogazione delle attività formative previste dall'intervento.
- **Sistema di Gestione UNI ISO 45001 – E-1:** sono precisati i requisiti relativi alle sedi riportate nel certificato e la specifica disciplina prevista per le imprese edili.
- **Near miss – E-10:** i moduli INAIL per la gestione dei mancati infortuni costituiscono uno strumento di supporto e il loro utilizzo è facoltativo; possono essere adottate anche modulistiche differenti.
- **Dispositivi "uomo a terra" – F-1:** viene chiarito come determinare il numero di dispositivi necessario in relazione a turni e lavoratori esposti al rischio.

Riferimento: [dott.ssa Paola Belleri \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it); [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it)